

Accordo di costituzione del "Fondo Michel Meissner & Friends"

1. Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

Fondo Michel Meissner & Friends

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

2. Finalità

2.1 Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di una foresta urbana, dedicata ed intitolata "Michael & Friends Forest" in un'area presente sul territorio di riferimento della Fondazione situata nel Parco Nord Milano, da identificare di comune accordo.

2.2 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale.

2.3 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo Scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma disponibile di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), derivante dal versamento effettuato da Michael Meissner (in seguito semplicemente "**Fondatore**").

3.2 Detti fondi sono stati già accreditati mediante bonifico in data 21.06.21 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571 con la precisa causale di destinazione "Fondo Michael Meissner & Friends".

3.3 La prima dotazione è interamente disponibile per il sostegno al progetto secondo la finalità indicata all'art. 2 e corrisponde quindi alla fornitura, alla messa a dimora ed alla manutenzione per 5 anni della prima dotazione di 100 alberi, nonché al costo per la realizzazione del progetto.

3.4 La piantumazione relativa alla prima dotazione ed alle donazioni successive che perverranno entro il 31 agosto 2021 avrà luogo entro il mese di novembre 2021. Entro il 30 settembre 2021 la Fondazione, sulla scorta della dotazione complessiva risultante al 31 agosto 2021, dei corrispondenti alberi e della necessaria area disponibile per la loro piantumazione, redigerà idoneo progetto di forestazione che, approvato dalle parti, sarà allegato al presente accordo. Le dimensioni dell'area devono essere tali da consentire eventuali, ulteriori piantumazioni per il medesimo progetto del Fondo fino ad un massimo di 200 alberature.

3.5 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole specificamente al "Fondo Michael Meissner & Friends" (le "Donazioni").

3.6 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.

3.7 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.8 La Fondazione è disponibile ad organizzare visite guidate all' area dedicata al progetto del Fondo, previo accordo e con rimborso da parte del Fondatore delle eventuali spese per la presenza di tecnici agronomi, divulgatori scientifici, strumenti di divulgazione e comunicazione.

4. Distribuzione

4.1 L'assegnazione delle Donazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da organo da esso delegato, su proposta del Fondatore sulla base del progetto di cui all'art.3.4.

4.3 L'erogazione delle risorse potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili costituite dalla sezione corrente.

All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto Fondo. Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa.

La Fondazione renderà noti al Fondatore l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

5. Costi del Fondo



5.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo. Ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo nonché per le attività straordinarie collegate alla sua gestione potrà essere invece imputabile al Fondo stesso.

6. Durata

6.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il Fondatore, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

7. Statuizioni amministrative

7.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in accordo con il Fondatore.

7.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio Scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

7.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, sono applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile".

Per quanto riguarda le erogazioni liberali si segnala in particolare che, ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017, ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili, per persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

La presente donazione è da intendersi ai sensi e agli effetti dell'art. 783 del Codice Civile.



Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li 21.06.2021

Per il Fondo

Michael Neissner

Per la **Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana**

Carlo Marchetti